

proposta di legge n. 175

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 25 giugno 2007

DISCIPLINA DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE
DEL 2 APRILE 1979 E DELL'ARTICOLO 19 BIS DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA
E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge discende dalla necessità di dare risposta alle procedure di infrazione, attivate dalla CEE nei riguardi dello Stato e delle Regioni, per l'applicazione non conforme della direttiva 79/409 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. In particolare la procedura di infrazione n. 2006/2131 evidenzia, nello specifico, l'attuale situazione normativa di diverse Regioni tra le quali le Marche. Per quanto attiene la vigente legislazione della Regione Marche l'urgenza della proposta legislativa discende dal peculiare trattamento che le specie ornitiche non cacciabili, e dunque solo prelevabili in deroga, rivestono. Infatti l'articolo 30 della l.r. 7/1995, nel dettagliare minuziosamente il calendario venatorio, quanto a tempi, modalità e carnieri, accomuna le specie tutelate dalla nominata direttiva con quelle regolarmente cacciabili. Conseguentemente:

l'articolo 1 fissa l'ambito dell'intervento legislativo;

l'articolo 2: pedissequamente a quanto dettato dalle lettere a) e c) dell'articolo 9 della direttiva

409, definisce i provvedimenti di deroga disponendo separatamente e tassativamente i motivi per i quali i provvedimenti stessi vanno adottati. Il presente articolo non manca poi di evidenziare e di fissare il contenuto tipico dei provvedimenti in questione. Da ultimo viene precisato che i prelievi in deroga, oltre ad essere adeguatamente motivati, possiedono durata certa stabilita preventivamente;

l'articolo 3: con il presente articolo viene obbligatoriamente previsto l'utilizzo di un apposito tesserino finalizzato al controllo sulla entità dei prelievi di cui devono necessariamente dotarsi i soggetti allo scopo abilitati;

l'articolo 4: come già previsto nel testo, da ultimo modificato della legge 157/1992, è fatto carico alla Regione di trasmettere agli organismi competenti una annuale relazione sulla stato di attuazione delle deroghe;

l'articolo 5 abroga i commi dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 incompatibili con la nuova disciplina introdotta dalla presente proposta.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga, nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle disposizioni contenute nell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 2
(Deroghe)

1. La Giunta regionale, valutata l'inesistenza di soluzioni alternative soddisfacenti, adotta, su proposta degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), e sentiti le Province e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o gli analoghi istituti a livello regionale, ove riconosciuti, i provvedimenti di deroga ai sensi dell'articolo 1:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- b) nell'interesse della sicurezza aerea;
- c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- d) per la protezione della flora e della fauna;
- e) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

2. La Giunta regionale può altresì consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

3. I provvedimenti di deroga indicano:

- a) le specie interessate;
- b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo;
- d) il numero dei capi prelevabili giornalmente e complessivamente nell'intero fissato;
- e) i soggetti abilitati ad effettuare i prelievi;
- f) i controlli e le forme di vigilanza, affidati ai soggetti di cui all'articolo 36 della l.r. 7/1995.

4. I provvedimenti di deroga sono adeguatamente e specificamente motivati in relazione alle finalità indicate ai commi 1 e 2 e precisano il periodo di vigenza della deroga, che non può

comunque riguardare specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

Art. 3
(Tesserino)

1. I capi prelevati in deroga sono certificati su apposito tesserino, predisposto dal servizio regionale competente in materia di caccia e rilasciato dal Comune di residenza dei soggetti abilitati ad effettuare i prelievi.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il tesserino di cui al comma 1 deve essere riconsegnato al Comune di residenza, che lo trasmette ai comitati di gestione degli ATC entro il 15 febbraio successivo.

Art. 4
(Relazione sull'attuazione delle deroghe)

1. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette ai soggetti indicati all'articolo 19 bis, comma 5, della legge 157/1992 una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

Art. 5
(Abrogazione)

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 sono abrogati.